

Sentenza: 18 aprile 2007, n. 152

Materia: insindacabilità delle opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni (art. 68, primo comma, Cost.)

Giudizio: conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Ricorrente: Tribunale di Isernia

Oggetto: Deliberazione del Senato della Repubblica (adottata dall'Assemblea il 26 novembre 2003) relativa all'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Alfredo D'Ambrosio

Esito:

annullamento della delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 26 novembre 2003

Estensore nota: Beatrice Pieraccioli

Con ricorso n. 26 del 13 giugno 2005, il Tribunale di Isernia, nel corso di un procedimento civile promosso dall'Istituto neurologico Mediterraneo, Neuromed s.r.l., per il risarcimento danni conseguenti alle dichiarazioni del senatore Alfredo D'Ambrosio, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione da questo adottata il 26 novembre 2006.

Il Senato della Repubblica con tale deliberazione ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso l'indicato procedimento civile concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Ad avviso del tribunale ricorrente, diversamente da quanto sostenuto nella delibera impugnata, non sussisterebbero i presupposti per poter considerare le dichiarazioni rese dal senatore insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, non essendo esse divulgative di alcuna attività parlamentare.

A tal proposito, il Tribunale di Isernia ritiene che, ai fini dell'applicabilità della invocata norma costituzionale, debba sussistere il collegamento, anche indiretto, tra le opinioni espresse dal parlamentare con una concreta attività parlamentare, non essendo sufficienti la ricorrenza di un generico contesto politico cui poter riferire le dichiarazioni rese e/o la rilevanza pubblica dell'argomento.

Il Senato della Repubblica, costituitosi in giudizio, a sua difesa, osserva che le dichiarazioni del parlamentare in quanto esplicazione del mandato politico allo stesso attribuito, rientrano nella garanzia di cui all'art. 68 della Cost., avendo con esse il senatore denunciato episodi di cattiva amministrazione di cui erano protagonisti la Giunta regionale del Molise, da un lato, e, dall'altro, la Neuromed s.r.l., società attrice nel giudizio principale.

In particolare la difesa del Senato sostiene che sulla base dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato) debbano rientrare nella garanzia di insindacabilità tutti quegli atti di critica e denuncia politica che, seppur non divulgativi di precedenti interventi in sede parlamentare, sono espressione, come nel caso di specie, del mandato politico attribuito al singolo membro del parlamento.

La Corte ritiene il conflitto fondato alla luce della ormai consolidata giurisprudenza secondo cui la prerogativa dell'art. 68, primo comma, Cost., non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività politica, ma solo quelle legate da nesso funzionale con le attività svolte nella sua qualità di membro di una delle Camere. Tale nesso sussiste ove siano riscontrabili sia un legame temporale fra attività parlamentare ed attività esterna (che abbia finalità divulgativa della prima), sia una sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e atti esterni.

Nel caso di specie, la Corte rileva che le dichiarazioni rilasciate dal senatore non sono espressione della sua specifica funzione parlamentare e per questo non sono garantite dall'insindacabilità; conseguentemente la Corte annulla la delibera emessa dal Senato nella seduta del 26 novembre 2006, ritenendola lesiva delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente.